
COMUNE DI PREGANZIOL

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN
CONCESSIONE QUINQUENNALE DAL 2022, DELLA DISTRIBUZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL
COMUNE DI PREGANZIOL

CIG 9372688ACF

SOMMARIO

- 1 Premesse
- 2 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
- 3 Oggetto della concessione, importo e suddivisione in lotti
- 4 Durata della concessione, opzioni e rinnovi
- 5 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
- 6 Requisiti generali
- 7 Requisiti speciali e mezzi di prova
- 8 Avvalimento
- 9 Subappalto
- 10 Pagamento del contributo a favore di ANAC
- 11 Procedura e modalità di svolgimento della gara
- 12 Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa
- 13 Contenuto della busta "B" – offerta tecnica
- 14 Contenuto della busta "C" – offerta economica
- 15 Modulo offerta economica
- 16 Oneri sicurezza aziendale
- 17 Criteri di aggiudicazione
- 18 Svolgimento operazioni di gara: apertura busta "A" – verifica documentazione amministrativa
- 19 Commissione giudicatrice
- 20 Apertura delle buste "B" e "C" – valutazione delle offerte tecniche ed economiche
- 21 Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto
- 22 Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione
- 23 Definizione delle controversie
- 24 Trattamento dei dati personali

1. PREMESSE

Il Comune di Preganziol, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. 50/2016, intende procedere all'affidamento della concessione in oggetto mediante lo strumento della RDO telematica sul portale www.acquistinretepa.it e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 30, 60 e 173, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), in esecuzione della determinazione n. _____ del _____.

Il servizio comprende le prestazioni indicate e descritte nel capitolato speciale d'oneri / progetto del servizio.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica attraverso il portale Me.pa Acquisti in Rete, pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre essere iscritto al portale Mepa acquisti in rete, categoria Servizio di gestione distributori automatici

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/ plichi telematici:

- BUSTA A- Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B- Contiene OFFERTA TECNICA - Punteggio massimo 70 punti
- BUSTA C- Contiene OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo 30 punti

Il luogo di svolgimento del servizio: Comune di Preganziol - codice NUTS: ITH34 CIG: 9372688ACF;

La concessione è costituita da un unico lotto.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Dott. Thomas Girardo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il presente disciplinare;
- 2) capitolato speciale di appalto;
- 3) schema di contratto di concessione;
- 4) bando di gara;
- 5) modulistica di gara compreso il DGUE.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “**Richiesta chiarimenti**” **nella piattaforma telematica**, entro il termine fissato in fase di attivazione della RDO.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC.

È fatto salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della concessione

Prestazione principale: Gestione del servizio di distribuzione di generi alimentari e bevande tramite distributori automatici (Vending)

CPV: 42933000-5

Importo totale: € 92.274,40 (novantaduemiladuecentosettantaquattro,40) IVA esclusa.

Il presente appalto non è diviso in lotti, in quanto non è possibile individuare lotti funzionali o lotti prestazionali, trattandosi di servizio c.d. puntuale.

Il Comune di Preganziol, per quanto indicato in premessa, intende rendere possibile la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici da installare all'interno delle sedi comunali che registrano la maggiore affluenza di pubblico, il tutto come meglio illustrato ed identificato nella documentazione allegata alla determinazione a contrarre sopra richiamata.

Il servizio è strutturato attraverso l'installazione di apparecchi per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati e acqua microfiltrata con funzionamento a denaro, schede prepagate (cd. Chiavetta) e, facoltativamente, per il tramite di applicazioni informatiche liberamente installabili anche da comuni cittadini oltre che dai dipendenti del Comune.

Il servizio è rivolto ai dipendenti/amministratori, ai visitatori e agli utenti del Comune che si trovano all'interno delle strutture.

Costituisce oggetto della concessione l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento dei distributori automatici negli appositi spazi individuati dal Comune a fronte del versamento di un canone semestrale anticipato di concessione.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia.

I distributori automatici da installare presso le sedi sottoindicate sono n. 5 (cinque) delle seguenti tipologie:

- a. distributori di bevande calde di medie dimensioni, intendendosi il distributore che garantisca la possibilità di erogazione di caffè macinato oltre ad una serie di bevande calde in numero complessivo tra 12 e 16 (distributore del tipo “caffè e bevande”);
- b. distributori di bevande fredde in lattina o altra tipologia di contenitore, di acqua minerale (naturale e frizzante) e di alimenti (snack, merendine, ecc....). Si fa riferimento ad un macchinario di medie dimensioni, considerato tale il distributore con un numero di file di distribuzione dei prodotti tra 6 e 12, ciascuna composta da slot per la distribuzione di prodotti in numero singolo tra 8 e 10, corrispondente a 4/5 slot accoppiati (distributore del tipo “merende e bibite”);
- c. per la sola sede municipale un distributore che si collega facilmente alla rete idrica, in grado di erogare acqua fresca e microfiltrata, naturale e frizzante.

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sottoindicati:

Luogo	Tipo di distributore
A- Municipio - Piazza Gabbin, 1	n. 1 caffè e bevande n. 1 merende e bibite n. 1 erogatore acqua filtrata
B- Biblioteca Comunale Piazzetta Ronfini, 1	n. 1 caffè e bevande n. 1 merende e bibite

Gli spazi da adibire alla zona “vending” sono stati commisurati all’occupazione di 1,75 mq per distributore automatico, considerando sia lo spazio occupato dal macchinario, sia i necessari spazi per il funzionamento dello stesso (cavi, prese d’aria per i motori di raffreddamento/dissipazione calore), sia infine lo spazio necessario agli utenti per ritirare il prodotto.

Nella sede **A- Municipio** è prevista l’installazione, e relativa manutenzione, obbligatoria di un depuratore di acqua con erogazione di acqua fresca sfusa (liscia e frizzante), al fine di perseguire politiche di sostenibilità ambientale ed una minore produzione di spazzatura in plastica. L’eventuale offerta di installazione di un ulteriore depuratore nella sede **B- Biblioteca Comunale** sarà oggetto di valutazione nella gara di affidamento in concessione.

La responsabilità per danni verso terzi causati dai macchinari installati è totalmente in capo al concessionario, il quale, partecipando alla presente selezione, libera l’Amministrazione Comunale da ogni vincolo di corresponsabilità.

Valore stimato della concessione

Nel calcolo del valore stimato della concessione si è tenuto conto di determinati prodotti che saranno offerti al pubblico sulla base dei seguenti prezzi massimi (Iva 10% inclusa):

Prodotto	Prezzo con moneta	Prezzo con chiavetta/App
Caffè e bevande calde miscela standard	0,45 €	0,40 €
Caffè e bevande calde miscela superior (marca nazionale)	0,55 €	0,50 €
Acqua in bottiglia	0,50 €	0,40 €
Acqua microfiltrata, ½ litro naturale o frizzante	0,05 €	0,04 €
Cracker n.2 pacchetti	0,50 €	0,40 €

I suddetti prezzi imposti rimarranno in vigore per 24 mesi a far data dall'inizio della concessione, successivamente saranno revisionabili una volta l'anno a previa approvazione della revisione da parte dell' Ufficio Patrimonio del Comune di Preganziol.

I prezzi degli altri prodotti, non riportati nella presente tabella, sono liberamente determinabili dal Concessionario.

Il contratto ha una durata di 5 (cinque) anni consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'Art. 7 lett. b) e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, quantificato in 6 mesi, salvo occorrenze eccezionali.

Il valore stimato complessivo della concessione del servizio, calcolato ai sensi dell'art. 35 del Codice, è determinato in € **92.274,40 (novantaduemiladuecentosettantaquattro,40) IVA esclusa**, per l'intera durata dei **sessanta mesi** e considerando l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

Trattandosi di concessione, il servizio dovrà essere svolto senza costi a carico del Comune di Preganziol.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, **assumendosi completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione** ed introitando i corrispettivi.

Nel caso in cui non sia possibile recuperare le spese connesse al servizio, in ogni caso anche nell'ipotesi di trasgressori e/o di altri soggetti obbligati, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Pertanto, il servizio sarà effettuato senza oneri per il Comune, salvo quelli specificamente previsti dai documenti di gara (es: spese per energia elettrica per distributori ed illuminazione, acqua, pulizia degli spazi, ecc., adeguatamente ponderati nella composizione del canone di concessione).

I costi della sicurezza sono pari ad euro 0 (zero) in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.

81/2008 e successive modificazioni e non valutabile in termini di rischi specifici. Pertanto, non è necessario elaborare un documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

Composizione del canone

Il canone base annuo, oggetto di rialzo nell'offerta economica, è pari ad € **2.301,74 (duemilatrecentouno,74) IVA esclusa**.

Nella composizione del canone sono stati considerati i seguenti fattori:

- a) **rimborso del costo dell'energia** – si sono presi a riferimenti i seguenti consumi divisi per tipologia di distributore:
- distributore refrigerante cibi e bibite – 1500 kWh annui;
 - distributore caffè e bevande calde – 1100 kWh annui;
 - impianto di microfiltrazione acqua – 160 kWh annui.

Considerando che il costo dell'energia va calcolato sia sulla quota energia che sui costi ed imposte, escludendo l'IVA, sostenuti dal Comune di Preganziol; considerati altresì i prevedibili aumenti del costo dell'energia (si veda il DL 130/2021, convertito in L. 171/2021), l'importo individuato è pari a 0,35 €/kWh.

- b) **Rimborso del costo dell'acqua** – gli importi fanno riferimento al consumo di acqua dei distributori e dell'impianto di microfiltrazione, come determinato nel calcolo del valore stimato della concessione.
- c) **Canone di occupazione** – l'indennità di occupazione si basa sulla tariffa standard annuale, pari a 40,00 (quaranta,00) €/mq, come definita nella Deliberazione di Giunta Comunale 207/2021. La superficie di vending considerata per ogni distributore è pari a 1,75 mq.

Nella composizione del canone non sono stati considerati:

- l'eventuale aumento delle spese per le pulizie, dal momento che il contratto attualmente in vigore prevede un costo fisso a metro quadro;
- l'aumento del costo di smaltimento dei rifiuti, poiché l'incidenza è irrisoria.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della concessione del servizio di vending e conseguentemente dell'affidamento all'operatore è fissata in **60 mesi continuativi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'offerta ovvero del verbale di consegna in via d'urgenza, come previsto dalla L 120/20; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza all'operatore anche nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara o nelle more della stipulazione formale del contratto normativo. È prevista, comunque, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, quantificato in 6 mesi, salvo

occorrenze eccezionali. Per quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e ss.mm.ii., nonché dall'articolo 5 del Capitolato Speciale la mancata tempestiva stipula del contratto, che presuppone l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali entro il termine di giorni quindici dell'invito alla stipula, o il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso entro il termine di giorni centosessanta (valutare un termine congruo per l'avvio del servizio) dal verbale di consegna, qualora imputabili all'appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell'appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarato dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

Al termine dell'affidamento i distributori automatici dovranno essere rimossi in tempi consoni a garantire l'attivazione del servizio conseguente all'affidamento tramite una nuova procedura di gara pubblica, assicurando al contempo la continuità del servizio.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Eccezioni alle regole di esclusione: Soccorso Istruttorio

Ferme restando le clausole espresse di esclusione di cui al presente paragrafo, in caso di carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di ammissione e delle altre schede ad essa riconducibili possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza di ammissione e delle altre schede ad essa riconducibili, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente punto, ma non applica alcuna sanzione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il concorrente è, in ogni caso, escluso dalla gara, qualora non provveda alla regolarizzazione nel tempo utile previsto dalla Stazione Appaltante.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando”;

b) Aver conseguito, nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (esercizi 2019, 2020 e 2021), un fatturato globale d'impresa di importo non inferiore ad euro 100.000,00= (centomila/00).

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Avere realizzato, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, servizi di “erogazione, mediante distributori automatici, di bevande fredde, calde, snack/merende” per un complessivo di 40 distributori automatici.

7.4 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

- a) Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI ENI ISO 9001:2018 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- b) Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI ENI ISO 22000:2018 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (non vincolante, oggetto di valutazione nell'offerta tecnica);
- c) Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI ENI ISO 14001:2015 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (non vincolante, oggetto di valutazione nell'offerta tecnica).

7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue:

- requisiti generali e punti 7.1, 7.2 a): da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate;
- quelli di cui ai punti 7.2 b) e 7.3: nel complesso dal raggruppamento ed in ogni caso dalla capogruppo mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.
- in caso di consorzi il suddetto requisito dovrà essere comprovato in capo al Consorzio, e non cumulativamente dalle singole imprese consorziate.

Black List: Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l.31 maggio 2010, n. 78).

L'OPERATORE ECONOMICO STABILITO IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA: si qualifica, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni richieste per le imprese italiane. Ai sensi del comma 2 del precitato articolo, la qualificazione prevista dal codice dei contratti non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il

possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'art. 38, comma 5, del Codice dei contratti.

7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANEE I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro albo o altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. **Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento daparte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliariana non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Le prestazioni specialistiche, eventualmente necessarie per l'espletamento dell'incarico, possono essere subappaltate secondo quanto previsto all'art. 174 del Codice.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto nel corso dell'esecuzione del contratto di concessione, indica in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi, le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del medesimo Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 105 commi 10, 11 e 17 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

Ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della L. 266/05 e della Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021, visto il valore stimato della concessione pari a € **92.274,40=**, non è dovuto il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da parte degli operatori economici.

11. PROCEDURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO evoluta sul portale www.acquistinretepa.it, aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto descritto nel presente disciplinare.

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà vincolante per la ditta sin dal momento della redazione del verbale di gara mentre per l'Ente sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati tramite AVCPASS.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni per Subappalto*;
- 4) PASSoe;
- 5) Certificazione UNI EN ISO 9001:2018;
- 6) Dichiarazione relativa alla capacità economica del concorrente:
 - dichiarazioni istituti di credito - punto 7.2 a);
 - compilazione della sezione “capacità economica e finanziaria” del DGUE;
- 7) Informativa sulle capacità tecniche e professionali:
 - compilazione della “capacità tecniche e professionali” del DGUE.

* Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dagli artt. 105 e 174. Il concorrente deve dichiarare nell'apposito modulo “Subappalto” quali attività saranno oggetto di subappalto. L'assenza nella busta amministrativa del modulo “Subappalto”, non comporta esclusione dalla procedura, ma equivale a dichiarazione del concorrente di svolgere l'attività della procedura senza far ricorso a subappalto.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) Modulo Offerta Tecnica;

- 2) Eventuale certificazione ISO 22000:2018 (criterio 1);
- 3) Eventuale certificazione ISO 14001:2015 (criterio 1);
- 4) Eventuale scheda tecnica distributori refrigeranti in classe B o superiore (criterio 6).

14. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta Offerta economica deve presentare:

- 1) Modulo Offerta Economica;
- 2) Modulo Oneri Sicurezza Aziendali;
- 3) Piano Economico Finanziario.

15. MODULO OFFERTA ECONOMICA

Base di gara oggetto di rialzo è il **canone annuo di € 2.301,74 (duemilatrecentouno,74)** (considerato al netto di IVA con aliquota del 22%) che costituisce la soglia minima dell'Offerta Economica.

È ammessa e valida l'offerta del canone annuale base senza rialzo.

L'attribuzione del punteggio più elevato avverrà a favore dell'offerta con il canone più alto, nei limiti di soglia.

Le indicazioni illeggibili non sono considerate ai fini della valutazione.

Se tutte le indicazioni e le opzioni risultano illeggibili, omesse o incomprensibili, l'offerta si considera come fatta alla base di gara (assenza di rialzo).

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l'originale, o la copia conforme all'originale, della procura.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

16. ONERI SICUREZZA AZIENDALI

Il concorrente, insieme al modulo offerta economica, deve presentare il modulo per indicare l'importo dei costi di sicurezza aziendali (cd. oneri di sicurezza interni aziendali) a **pena di esclusione**.

Saranno **escluse** le offerte che indicano costi di sicurezza interni aziendali pari a zero.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., la concessione ha ad oggetto un servizio di fornitura senza posa in opera ricorrendo *“l'ipotesi della fornitura senza posa in opera solo ove il bene si presti ad essere utilizzato immediatamente dopo la sua consegna da qualsiasi utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche, richiedendosi soltanto «una snella, semplice, agevole installazione e un altrettanto immediato semplice collaudo delle apparecchiature senza il dispendio di particolari energie lavorative di carattere manuale, che possano acquistare rilievo al punto da configurare, propriamente, una posa in opera »”* (Cons. Stato, sez. III, 27 luglio 2020, n.

4764; Id., 19 marzo 2020, n. 1974; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27 marzo 2019, n. 661; Id., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 2471; Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2020, n. 170).

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100 così suddivisi:

- a) Offerta tecnica: massimo attribuibile 70 punti;**
- b) Offerta economica: massimo attribuibile 30 punti.**

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità/prezzo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Solo qualora i due concorrenti ottengano il medesimo punteggio nell'offerta tecnica e il medesimo punteggio nell'offerta economica, il Responsabile del Procedimento esperirà, in successiva seduta, una trattativa tra essi al fine di migliorare l'offerta economica, come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

17.1 OFFERTA TECNICA – CRITERI: MAX 70/100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati.

CRITERIO 1 – Certificazioni aggiuntive, punteggio massimo: 12 punti

Il presente criterio è premiale per le realtà aziendali certificate ai sensi delle norme UNI EN ISO 21000:2018 e 14001:2015; quest'ultima, in quanto certificazione di gestione ambientale, è da considerarsi CAM (criterio ambientale minimo) ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 11 gennaio 2017.

Formula di attribuzione del punteggio:

O.E. certificato UNI EN ISO 21000:2018 = 6 punti;

O.E. certificato UNI EN ISO 14001:2015 = 6 punti.

CRITERIO 2 – Impianto di microfiltrazione aggiuntivo, punteggio massimo: 12 punti

Il Capitolato prevede l'installazione obbligatoria di un impianto di depurazione tramite microfiltrazione, presso la sede **A- Municipio**, piazza Gabbin 1.

Per l'installazione di un ulteriore impianto di microfiltrazione con erogazione di acqua sfusa (naturale/frizzante), offerto dal candidato alle medesime condizioni economiche presso la sede **B- Biblioteca Comunale**, saranno attribuiti 12 punti.

Formula di attribuzione del punteggio:

Installazione impianto di microfiltrazione aggiuntivo = 12 punti.

CRITERIO 3 – Applicazione per pagamento elettronico, punteggio massimo: 8 punti

Il criterio valorizza la possibilità da parte dei fruitori del servizio di vending di utilizzare per il pagamento della consumazione applicativi informatici gratuiti ("App"), basati sulle diffuse piattaforme "Android" o "Apple/IOS", unitamente o alternativamente ad altri applicativi bancari che consentano il pagamento "contactless".

Formula di attribuzione del punteggio:

Possibilità di pagamento tramite App disponibile su piattaforma "Android" = 4 punti;

Possibilità di pagamento tramite App disponibile su piattaforma "Apple/IOS" = 4 punti.

CRITERIO 4 – Sostenibilità ambientale ed economico-sociale, punteggio massimo: 8 punti

Il criterio valorizza l'offerta di prodotti provenienti da commercio equo e solidale e/o prodotti cosiddetti "BIO" nei distributori di merende e snack e nelle macchine di erogazione di bevande e caffè (ad esempio caffè e/o cioccolato). In particolare per i prodotti BIO si intendono gli alimenti provenienti da filiera controllata e prodotti con criteri orientati alla sostenibilità ambientale.

Formula di attribuzione del punteggio:

Presenza di almeno 2 prodotti provenienti da commercio equo e solidale = 4 punti;

Presenza di almeno 2 prodotti "BIO" = 4 punti.

CRITERIO 5 – Offerta gratuita ai dipendenti comunali di Chiave/scheda magnetica prepagata, punteggio massimo: 5 punti

Il criterio valorizza la disponibilità a fornire gratuitamente n. 1 (una) chiave prepagata o altro dispositivo equipollente (ad es: scheda magnetica prepagata) a ciascun dipendente del Comune di Preganziol (circa n. 69 dipendenti). Eventuali richieste di duplicati sono rimesse alle modalità ordinarie.

Formula di attribuzione del punteggio:

Fornitura gratuita di n. 1 chiave prepagata o altro dispositivo equipollente per ogni dipendente del Comune di Preganziol = 5 punti.

CRITERIO 6 – Distributori refrigerati con elevata classe energetica, punteggio massimo: 15 punti

Nell’ottica di favorire l’attenzione ai consumi e alla sostenibilità energetica, il presente criterio premia l’installazione di distributori refrigerati con elevata classe energetica ai sensi del regolamento (UE) 2019/2018.

Formula di attribuzione del punteggio:

Tutte le macchine installate (distributori refrigeranti) hanno classe energetica B o superiore (A) = 15 punti.

CRITERIO 7 – Ribasso sul prezzo del caffè e delle bevande calde, punteggio massimo: 10 punti

Il criterio premia il ribasso sul prezzo del caffè e delle bevande calde elencati nella tabella al paragrafo 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

Formula di attribuzione del punteggio:

Il prezzo imposto del caffè e bevande calde standard è ribassato di 0,05 € o più = 5 punti

Il prezzo imposto del caffè e bevande calde superior è ribassato di 0,05 € o più = 5 punti

* * * * *

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio.

Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (70 punti) per il merito tecnico, al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto ottenuto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto di 70 punti e, agli altri concorrenti, un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$$PT = 70 \times OTc / OT_{max}$$

Dove:

PT: punteggio da attribuire all’offerta tecnica;

OTc: punteggio dell’offerta tecnica del concorrente;

OT_{max}: punteggio della migliore offerta tecnica.

17.2 OFFERTA ECONOMICA: MAX 30/100

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite interpolazione lineare. Questa formula attribuisce punteggi proporzionali alle offerte rispetto alla base d'asta (0), con coefficiente di proporzionalità pari al massimo punteggio attribuibile (1).

Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula:

$$\underline{PE = 30 \times OEc/OE_{max}}$$

Dove (i valori si intendono IVA esclusa):

PE = punteggio attribuito all'offerta in valutazione;

OEc = offerta economica del concorrente (rialzo sul canone annuo);

OE_{max} = offerta economica con massimo rialzo sul canone annuo, pari a 30 punti;

È valida l'offerta economica pari all'importo a base di gara che riceve 0,00 (zero) punti.

Tutti i punteggi, per quanto riguarda i decimali, saranno determinati in centesimi con arrotondamento al centesimo inferiore se il terzo decimale è fino a 4, superiore se il terzodecimale è pari o superiore a 5. Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno _____ alle ore _____** presso la sede del Comune di Preganziol sita in Piazza Gabbin, 1 – sala Giunta; trattandosi di procedura telematica non sono ammessi i rappresentanti dei concorrenti, che potranno seguire le operazioni tramite portale telematico. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo portale.

Il *seggio di gara* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura del verbale relativo all'esito della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà, all'apertura della busta contenente l'offerta economica, ai fini di un controllo formale, e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 14.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia non conforme, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice, provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo (canone) in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, può richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Per quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e s.m.i., la mancata tempestiva stipulazione del contratto, che presuppone l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di giorni quindici dalla data dell'invito alla stipula, o il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto entro il termine di giorni quindici dal verbale di consegna, qualora imputabili all'appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell'appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in formalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice.

22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non è prevista la clausola sociale, altre particolari condizioni di esecuzione.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di TREVISO, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Preganziol, agosto 2022